



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 5 - TECNICA

Servizio Idrico

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI **FOGNATURA E DEPURAZIONE**

(Modificato in base ai contenuti della Circolare A.R.T.A. 17 novembre 1997, n. 26046)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 17/07/2000 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 20/02/2006 e n. 98 del 15/09/2006 **e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 10/10/2011.**

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione degli artt. 12, comma 1° n. 2); 13 comma 1° n. 2) lettera b); e 14, comma 1°, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) Il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
- e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento, relativo alla stessa materia, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 13.07.1992, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 2

Scopo del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5 della legge regionale n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature sia per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n. 27/86.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1) acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- 2) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;

- 3) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 4) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 5) pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;
- 6) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
- 7) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono in:

- a) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
- b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrano nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76 **e della tabella 3 allegato 5 parte 3^a del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152;**
- c) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.

La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Art. 4

Pubblicità

Copia del presente regolamento sarà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 5

Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che sarà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico - sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'Ufficio tecnico comunale è tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

Art. 6

Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immisione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Art. 7

Allacciamento con sollevamento

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

Art. 8

Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se sarà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla legge n. 319/76 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Art. 9

Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

Art. 10

Servitù fognaria

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Sindaco.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 11

Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

Per le attività da svolgere in locali con impianto di scarico già esistenti, qualora la realizzazione su suolo pubblico del pozzetto di campionamento, comporti costosi lavori di modifica dello stesso impianto, ad insindacabile giudizio del personale dell'ufficio tecnico che istruisce la pratica, può essere autorizzata la realizzazione del pozzetto all'interno del locale stesso, in luogo facilmente accessibile.

Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del Decreto legislativo n. 152/99, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definite ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 152/99.

Art. 12**Scarichi vietati**

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

TITOLO III**PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA****Art. 13****Necessità dell'autorizzazione**

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n 27/86 **e dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006.** L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

Art. 14**Autorità competente**

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 15**Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Art. 16**Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

Art. 17**Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi**

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presen-

tata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

Art. 18

Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/Ti del 13 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 13 maggio 1995) **e sono disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii.**

Il progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento deve formare parte integrante della domanda di autorizzazione allo scarico, e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nella tabella 3 allegato 5 parte 3^a del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e che tutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. C, allegata alla legge n. 319/76 per gli insediamenti produttivi e alla tabella A allegata alla stessa legge n. 319/76 per gli insediamenti produttivi assimilabili a civili.

Art. 19

Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente saranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 **e del comma 8 dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006**, se la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 dello stesso decreto legislativo n. 152/99 **e dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 152/2006**, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 20

Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Sindaco determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 21

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

- 1) pianta generale della proprietà in scala 1: 500;
- 2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
- 4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
- 5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche sia nere;
- 7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione saranno fornite le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) superfici permeabili e impermeabili;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche quantitative e qualitative (caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche dello scarico eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi), la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, le caratteristiche del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di controllo del flusso degli scarichi ove richiesto, nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e sul sistema di scarico, con la eventuale descrizione dei sistemi depurativi utilizzati per consentire il rispetto dei valori limite di emissione; relativo progetto;

- f) Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 **e della tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo n. 152/2006**, la domanda deve altresì indicare:

La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

- g) la fonte di approvvigionamento idrico;
 h) la quantità di acqua scaricata;
 i) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
 j) scheda tecnica (allegato 2 del presente regolamento);
- 8) quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in L. 80.000.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

Art. 22

Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
 b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;
 c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

Art. 23

Revoca dell'autorizzazione allo scarico

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 24

Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo VI, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni. emanata dalla Regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Il Sindaco potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 26

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco e/o l'ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento dei rispetti dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli

scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 **e di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo n. 152/2006**, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

TITOLO IV

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 27

Scarichi di insediamenti civili abitativi

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 28

Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 **e nella tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152** e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22. lett. a). La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 29

Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

Art. 30

Scarichi di insediamenti produttivi

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 **e della tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152** e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco o l'ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

Art. 31

Impianti di pretrattamento

Il Sindaco o l'ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli arti 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

Gli scarichi in fognatura dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del comma precedente, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro tre anni dall'approvazione dello stesso.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse pubbliche \geq ai 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche e autocarrozzerie di superficie superiore a 150 metri quadrati e relative aree di pertinenza adibite a parcheggi superiori a 800 mq di superficie impermeabilizzata, autolavaggi e relative aree di pertinenza, dovranno essere muniti, prima di confluire in fognatura, di apparecchi di separazione degli oli minerali e simili e degli idrocarburi.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

I titolari di autorizzazione allo scarico di officine meccaniche e autocarrozzerie di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati dovranno produrre semestralmente copia delle analisi effettuate in autotutela alle acque di scarico dell'attività prelevate dal apposito pozzetto di campionamento.

Tali analisi, effettuate da un laboratorio autorizzato, dovranno dimostrare il rispetto ai limiti fissati nella tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3[^] del Decreto Legislativo n. 152/2006 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Analogamente, a insindacabile giudizio dell'Ufficio che predispose l'autorizzazione allo scarico, potrà essere richiesta, con cadenza fissata nello stesso provvedimento, la effettuazione di analisi in autotutela e la produzione dei relativi risultati per qualsiasi altra attività produttiva.

La mancata produzione di dette analisi comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 32

Divieto di diluizione degli scarichi, parziali e terminali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

TITOLO V

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 33

Generalità

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

Art. 34

Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dal Sindaco e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'U.T.C..

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione sia di manutenzione sono compiuti, di norma, dal Comune.

Il Sindaco può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'U.T.C. e previo versamento di deposito cauzionale da svincolare ad accertamento del buon esito dei lavori e del rispetto degli standard di accettabilità ove richiesti.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbrocchi.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei.

Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Comune.

Art. 35

Prescrizioni tecniche

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno essere collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, sarà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Art. 36

Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti, anche, gli stabili insistenti lungo le strade private.

Queste saranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore sia gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Art. 37

Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

Art. 37/bis

Tutte le attività inserite nell'elenco che segue saranno soggette ad autorizzazione allo scarico senza la necessità della realizzazione del pozzetto di campionamento.

La richiesta di autorizzazione deve contenere specifica asseverazione attestante che i reflui prodotti rispettano i limiti fissati nella tabella 8 della L.R. 27/86 e nella tabella A della legge 319/76 e nella tabella 3 di cui all'Allegato 5 Parte 3[^] del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Per le attività inserite nell'elenco di cui al 1° comma, da svolgere in locali per i quali è già stato rilasciato apposito certificato di agibilità, non è necessario il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

ELENCO ATTIVITA' CON RELATIVO CODICE ISTAT

(rilevate dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002)

- | | |
|-----------|--|
| 50 | COMMERCIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI: |
| 50.10.0 | Commercio di autoveicoli |

- 50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
- 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

- 51 **COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI ESCLUSI:****
- 51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semi-lavorati
- 51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
- 51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
- 51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
- 51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
- 51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
- 51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
- 51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
- 51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
- 51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
- 51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
- 51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
- 51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- 51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
- 51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
- 51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
- 51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande
- 51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

- 51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno
- 51.37.A Commercio all'ingrosso di caffè
- 51.37.B Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie
- 51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- 51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
- 51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
- 51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
- 51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
- 51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
- 51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce
- 51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
- 51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
- 51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
- 51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
- 51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
- 51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
- 51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
- 51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
- 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati
- 51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
- 51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
- 51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
- 51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
- 51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- 51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- 51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
- 51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
- 51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
- 51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

- 51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
- 51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
- 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
- 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
- 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
- 51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
- 51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
- 51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)
- 51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
- 51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
- 51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- 51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- 51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
- 51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
- 51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
- 51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

- 52 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA**
- 52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- 52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- 52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
- 52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
- 52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
- 52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
- 52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzerie e simili
- 52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- 52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
- 52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- 52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene persona-

le

- 52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
- 52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
- 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
- 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
- 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
- 52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
- 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
- 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
- 52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
- 52.44.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- 52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- 52.44.A Commercio al dettaglio di articoli di legno, sughero, vimini e articoli in plastica
- 52.44.B Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
- 52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
- 52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
- 52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- 52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- 52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
- 52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi
- 52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- 52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
- 52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
- 52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- 52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
- 52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
- 52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
- 52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
- 52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

- 52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
- 52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
- 52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- 52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti
- 52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati
- 52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
- 52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
- 52.61.1 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
- 52.61.2 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
- 52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
- 52.61.4 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
- 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
- 52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
- 52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
- 52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
- 52.62.A Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi
- 52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
- 52.63.1 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore
- 52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- 52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
- 52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 52.63.A Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi
- 52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
- 52.63.6 Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet

63 ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO:

- 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
- 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

63.40.2 Intermediari dei trasporti

64 POSTE E TELECOMUNICAZIONI:

64.11.0 Attività delle poste nazionali

64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

64.20.1 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa

64.20.2 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile

64.20.3 Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri

64.20.4 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati

64.20.5 Fornitura di accesso a Internet (Provider)

64.20.6 Altre attività connesse alle telecomunicazioni

65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

65.11.0 Attività della Banca Centrale

65.12.1 Banche

65.12.2 Fondi comuni monetari

65.12.3 Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)

65.21.0 Leasing finanziario

65.22.1 Credito al consumo

65.22.2 Factoring

65.22.3 Altre attività creditizie

65.23.1 Attività di intermediazione mobiliare

65.23.2 Attività di gestione del risparmio per conto proprio

65.23.3 Holding di gruppi finanziari

65.23.4 Attività di merchant bank

65.23.5 Attività di intermediazione in cambi

65.23.6 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.

66 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

66.01.0 Assicurazioni sulla vita

66.02.0 Fondi pensione

66.03.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

67 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI

- 67.11.1 Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
- 67.11.2 Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
- 67.12.0 Attività di gestione del risparmio per conto terzi
- 67.13.1 Attività dei cambiavalute
- 67.13.2 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
- 67.13.3 Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
- 67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
- 67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- 67.20.3 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

70 ATTIVITÀ IMMOBILIARI

- 70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
- 70.12.0 Compravendita di beni immobili
- 70.20.0 Locazione di beni immobili
- 70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare
- 70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

71 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

- 71.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
- 71.40.2 Noleggio di articoli sportivi
- 71.40.3 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame

72 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

- 72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
- 72.21.0 Edizione di software
- 72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
- 72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
- 72.40.0 Attività delle banche di dati

74 ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

- 74.11.1 Attività degli studi legali
- 74.11.2 Attività degli studi notarili
- 74.12.A Servizi forniti da dottori commercialisti

- 74.12.B Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- 74.12.C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- 74.12.D Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)
- 74.12.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- 74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
- 74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione
- 74.14.1 Consulenza finanziaria
- 74.14.2 Consulenza del lavoro
- 74.14.A Consulenze fornite da agronomi
- 74.14.B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari
- 74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
- 74.14.5 Pubbliche relazioni
- 74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali
- 74.15.0 Amministrazione di imprese (holding)
- 74.20.E Studi di architettura
- 74.20.F Studi di ingegneria
- 74.20.2 Servizi di ingegneria integrata
- 74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
- 74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
- 74.20.A Attività tecniche svolte da geometri
- 74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali
- 74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori
- 74.20.D Altre attività tecniche n.c.a.
- 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- 74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria
- 74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
- 74.50.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
- 74.50.2 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
- 74.60.1 Servizi di vigilanza privata
- 74.60.2 Servizi di investigazione
- 74.85.2 Traduzioni e interpretariato
- 74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
- 74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi

- 74.86.0 Attività dei call center
- 74.87.1 Imprese ed enti di gestione esattoriale
- 74.87.2 Agenzie di recupero crediti
- 74.87.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 74.87.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
- 74.87.5 Design e stiling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
- 74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
- 74.87.7 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
- 74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

75 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- 75.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
- 75.11.2 Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
- 75.12.1 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità
- 75.12.2 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione
- 75.12.3 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
- 75.12.4 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari
- 75.13.1 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia
- 75.13.2 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
- 75.13.3 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione
- 75.13.4 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade
- 75.13.5 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna e marittima
- 75.13.6 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
- 75.13.7 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
- 75.13.8 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
- 75.13.9 Regolamentazione di altri affari e servizi economici
- 75.14.0 Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle ammi-

nistrazioni pubbliche

- 75.21.0 Affari esteri
- 75.22.0 Difesa nazionale
- 75.23.0 Giustizia ed attività giudiziarie
- 75.24.0 Sicurezza nazionale e ordine pubblico
- 75.25.1 Attività dei vigili del fuoco
- 75.25.2 Attività di protezione civile
- 75.30.0 Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)

91 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

- 91.11.1 Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi
- 91.11.2 Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
- 91.11.3 Camere di commercio
- 91.12.1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
- 91.12.2 Attività di associazioni professionali
- 91.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
- 91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
- 91.32.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- 91.33.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- 91.33.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 91.33.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- 91.33.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- 91.33.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
- 91.33.6 Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio
- 91.33.7 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- 91.33.8 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

92 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

- 92.20.0 Attività radiotelevisive
- 92.31.A Creazioni e interpretazioni nel campo letterario
- 92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo
- 92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione
- 92.31.D Creazioni e interpretazioni nel campo della musica
- 92.31.E Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura

- 92.31.F Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura
- 92.31.G Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
- 92.51.0 Attività di biblioteche e archivi
- 92.52.0 Gestione di musei e del patrimonio culturale
- 92.72.2 Sale giochi e biliardi
- 95 ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE**
- 95.00.0 Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
- 96 PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE**
- 96.00.0 Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- 97 PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE**
- 97.00.0 Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI**
- 99.00.0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Art. 38

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Art. 39

Conferimenti ammessi

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché siano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 feb-

braio 1997, n.22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.

Art. 40

Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, laddove esistente e funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione del Sindaco.

Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire alla presenza di personale incaricato dall'ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi al sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, di quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.

L'ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

Art. 41

Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico - sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico - sanitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 42

Autorizzazioni e controlli analitici

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali - quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione sarà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della legge regionale n. 27/86.

Il Sindaco ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico - fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il Sindaco o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

TITOLO VII

SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO I DELL'ALLEGATO "A" DEL DECRETO LEGISLATIVO N.133/92 E ALL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99

Art. 43

Richiesta di autorizzazione allo scarico

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992 e di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11.05.1999 **e di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo n. 152/2006**, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 44

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11.05.1999 **e di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo n. 152/2006**, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il Comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 45

Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del Decreto Legislativo n.133/92 e all'allegato 5 del decreto legislativo n.152/99

a) Nuovi impianti

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, secondo quanto prescritto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo e secondo i valori limiti stabiliti nell'allegato 3/A e 5 del decreto legislativo n. 152/99 **e nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 Parte 3^ del Decreto Legislativo n. 152/2006.**

Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B dello stesso, l'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Impianti esistenti

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e di cui all'elenco 3/A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dal citato allegato B del decreto legislativo n. 133/92, fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare dei limiti di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda; in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente.

L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'autorità competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

Art. 46

Revoca dell'autorizzazione allo scarico

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 47

Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento e dei piani di tutela

Per le sostanze di cui all'elenco II dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modificazioni.

Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 133/92, l'Autorità competente rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato allegato A.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. ord. n. 41 del 19 febbraio 1992) e al decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. ord. n. 177 del 20 luglio 1999) e al decreto Legislativo n. 152/2006 del 3 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 suppl. ord. n. 96).

Successivamente all'adozione dei piani di tutela delle acque previsti dal titolo VI del decreto legislativo n. 152/99 l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48

Canone

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.

Art. 49

Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto pari al 100% dell'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato. nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

Art. 50

Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili

Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

Per il calcolo delle somme saranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977. che qui di seguito sono riportate, ed i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.A n. 620/90 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 31 del 30 giugno 1990):

Tariffa Totale

$$T1 = Tf + Td$$

Tariffa per il servizio di fognatura

$$Tf = F2 + f2 * V$$

Tariffa per il servizio di depurazione

$$Td = [dv + K2 * (O1/Of * db + S1/Sf * df) + da] * V$$

in cui:

T1 = tariffa totale (£./anno);

Tf = tariffa fognatura (£./anno);

Td = tariffa depurazione (£./anno);

F2 = tariffa fissa per utenza (£./anno);

K2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale. rientrano nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile;

f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L/mc);

- df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (£./mc);
- dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (£./mc);
- da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da materiali riducenti (£./mc). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile;
- db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L./mc);
- Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l;
- Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l;
- Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l;
- Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto, in mg/l;
- V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

I parametri O e S vanno riferiti a condizioni medie.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

Art. 51

Riscossione

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli artt. 68 e previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

Art. 52

Sanzioni e contenzioso 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le soprattasse previste dalla normativa vigente.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a. 638.

Art. 53**Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti
da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili**

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.

La tariffa sarà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento.

TITOLO IX**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 54****Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana.

Art. 55**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale.

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI	
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	2
Art. 1 <i>Oggetto del regolamento</i>	2
Art. 2 <i>Scopo del regolamento</i>	2
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 3 <i>Definizioni</i>	3
Art. 4 <i>Pubblicità</i>	3
Art. 5 <i>Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura</i>	3
Art. 6 <i>Sversamento delle acque bianche e nere</i>	4
Art. 7 <i>Allacciamento con sollevamento</i>	4
Art. 8 <i>Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi</i>	4
Art. 9 <i>Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro</i>	5
Art. 10 <i>Servitù fognaria</i>	5
Art. 11 <i>Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili</i>	5
Art. 12 <i>Scarichi vietati</i>	6
TITOLO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	
E RELATIVA DISCIPLINA	6
Art. 13 <i>Necessità dell'autorizzazione</i>	6
Art. 14 <i>Autorità competente</i>	6
Art. 15 <i>Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti</i>	6
Art. 16 <i>Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti</i>	6
Art. 17 <i>Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi</i>	6
Art. 18 <i>Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi</i>	7
Art. 19 <i>Validità delle autorizzazioni allo scarico</i>	7
Art. 20 <i>Oneri di istruttoria</i>	8
Art. 21 <i>Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura</i>	8
Art. 22 <i>Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili</i>	9
Art. 23 <i>Revoca dell'autorizzazione allo scarico</i>	9
Art. 24 <i>Corretto e razionale uso dell'acqua</i>	9
Art. 25 <i>Obbligo di installazione del contatore</i>	10
Art. 26 <i>Accertamenti e controlli</i>	10
TITOLO IV - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI	
Art. 27 <i>Scarichi di insediamenti civili abitativi</i>	11
Art. 28 <i>Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili</i>	11
Art. 29 <i>Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria</i>	11
Art. 30 <i>Scarichi di insediamenti produttivi</i>	11
Art. 31 <i>Impianti di pretrattamento</i>	12
Art. 32 <i>Divieto di diluizione degli scarichi, parziali e terminali</i>	13
TITOLO V - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	
Art. 33 <i>Generalità</i>	13
Art. 34 <i>Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento</i>	13
Art. 35 <i>Prescrizioni tecniche</i>	13
Art. 36 <i>Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private</i>	14
Art. 37 <i>Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili</i>	14
Art. 38 <i>Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione</i>	25
TITOLO VI - CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI	
Art. 39 <i>Conferimenti ammessi</i>	25
Art. 40 <i>Luogo destinato al ricevimento dello scarico</i>	26
Art. 41 <i>Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto</i>	26

Art. 42	<i>Autorizzazioni e controlli analitici</i>	26
TITOLO VII - SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO I		
DELL'ALLEGATO "A" DEL DECRETO LEGISLATIVO N.133/92		
Art. 43	<i>Richiesta di autorizzazione allo scarico</i>	27
Art. 44	<i>Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico</i>	27
Art. 45	<i>Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del Decreto Legislativo n.133/92</i>	28
Art. 46	<i>Revoca dell'autorizzazione allo scarico</i>	28
Art. 47	<i>Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento</i>	29
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE		
Art. 48	<i>Canone</i>	29
Art. 49	<i>Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi</i>	29
Art. 50	<i>Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili</i>	30
Art. 51	<i>Riscossione</i>	31
Art. 52	<i>Sanzioni e contenzioso 69 del decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1988 n. 43</i>	28 31
Art. 53	<i>Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili</i>	da 32
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 54	<i>Rinvio</i>	32
Art. 55	<i>Entrata in vigore</i>	32



COMUNE DI CALTAGIRONE
UFFICIO TECNICO - SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI
Servizio a Rete

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE

(Modificato in base ai contenuti della Circolare A.R.T.A. 17 novembre 1997, n. 26046)

ALLEGATI

Allegato 1**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI, IN
PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N. 27/86)*****Al Sig. Sindaco del Comune
di CALTAGIRONE***

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ codice fiscale n. _____
 residente in _____ via _____ n. _____
 CAP _____ telefono n. _____

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal proprio insediamento abitato ubicato in _____ via _____ n. ____.

Si allegano i seguenti documenti (barrare il riquadro d'interesse):

Pianta generale della proprietà in scala 1: 500;

Pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

Sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;

Pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;

Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;

Disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del regolamento di fognatura, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche sia nere;

Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione saranno fornite le indicazioni seguenti:

- a) - area complessiva della proprietà;
- b) - superfici permeabili e impermeabili;
- c) - numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) - tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) - limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presun-

te in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;

- f) - la fonte di approvvigionamento idrico;
- g) - la quantità di acqua scaricata;
- h) - progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
- i) - scheda tecnica (allegato 2 del presente regolamento);

Quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria.

_____ li _____

Con Osservanza

(firma) _____

Allegato 2

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E
PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI, IN PUBBLICA FOGNATURA
(EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N. 27/86)**

*Al Sig. Sindaco del Comune
di CALTAGIRONE*

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ codice fiscale n. _____ residente
in _____ via _____ n. _____ CAP _____ tele-
fono n. _____ nella sua qualità di: titolare - legale rappresentante - amministratore della
ditta _____ con sede legale
in _____ via _____ n. _____
CAP _____ Telefono N. _____

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo
- produttivo assimilabile a civile - ubicato in _____ via
_____ n. _____ destinato a _____ Codice ISTAT

Si allegano i seguenti documenti:

Pianta generale della proprietà in scala 1: 500;

Pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

Sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;

Pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;

Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;

Disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del regolamento di fognatura, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche sia nere;

Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione saranno fornite le indicazioni seguenti:

a) - area complessiva della proprietà;

- b) - superfici permeabili e impermeabili;
- c) - numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) - tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) - limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
- f) - la fonte di approvvigionamento idrico;
- g) - la quantità di acqua scaricata;
- h) - progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
- i) - scheda tecnica (allegato 2 del presente regolamento);

quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria.

_____ li _____

Con Osservanza

(firma) _____

Allegato 3

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

a) - Legislazione statale

- 1.a - Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.
- 2.a - Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.
- 3.a - D.P.R. 24 maggio 1977.
- 4.a - Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
- 5.a - Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 6.a - Legge 17 maggio 1995, n. 172,
- 7.a - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
- 8.a - Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

b) - Legislazione regionale

- 1.b - Legge 18 giugno 1977, n. 39 e sue modifiche ed integrazioni.
- 2.b - Legge 15 maggio 1986, n. 27 e sue modifiche ed integrazioni.
- 3.b - Legge 15 maggio 1991, n. 29;
- 4.b - Legge 10 gennaio 1995, n. 10;
- 5.b - Legge 10 agosto 1995, n. 58;
- 6.b - Decreto assessoriale 20 giugno 1990, n. 620;
- 7.b - Circolare 30 ottobre 1986, n. 4;
- 8.b - Circolare 9 marzo 1987, n. 9460;
- 9.b - Circolare 18 ottobre 1991, n. 63110;
- 10.b - Circolare 13 maggio 1994, n. 38334;
- 11.b - Circolare 13 marzo 1995, n. 5790;
- 12.b - Circolare 26 maggio 1997, n. 11840.

Allegato 4**MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA****Il Sindaco**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. ___ del ___;

Vista l'istanza presentata in data _____ dal sig _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ n. _____ nella qualità di _____ della ditta (specificare la ragione sociale) _____ con sede legale a _____ in _____ tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in _____ destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi I-STAT) _____

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 la ditta _____ con sede legale a _____ in _____ a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in _____

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) _____

_____ in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 2, allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non menzionati ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione (indicare la tabella) ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

IL SINDACO

Allegato 5**MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA****Il Sindaco**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n. ____ del _____;

Vista l'istanza presentata in data _____ dal sig. _____

nato a _____ e residente in _____

nella qualità di _____ della ditta (specificare la ragione sociale)

con sede legale a _____ in _____

tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in _____

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 la ditta _____

con sede legale a _____ in _____

a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in _____

destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) _____

in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla legge regionale n. 27/86, che tutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n. 319/76, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto altresì obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

Il Sindaco

Allegato 6

**LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Parametri		Concentrazioni massime ammissibili
Metalli e non metalli tossici totali		3 mg/l
Arsenico	AS	0,5 mg/l
Bario	Ba	20 mg/l
Cadmio	Cd	0,02 mg/l
Cromo III	Cr	2 mg/l
Cromo VI	Cr	0,2 mg/l
Mercurio	Hg	0,005 mg/l
Nichel	Ni	2 mg/l
Piombo	Pb	0,2 mg/l
Rame	Cu	0,1 mg/l
Selenio	Se	0,03 mg/l
Stagno	Sn	10 mg/l
Zinco	Zn	0,5 mg/l
Fenoli	C ₆ H ₅ Oh	0,5 mg/l
Solventi organici aromatici totali		0,2 mg/l
Solventi organici azotati totali		0,1 mg/l
Solventi clorurati totali		1 mg/l
Pesticidi Clorurati		0,05 mg/l
Pesticidi fosforati		0,1 mg/l
Oli minerali		5 mg/l
Cianuri totali	CN	1 mg/l
Floruri	F	12 mg/l
Aldeidi	H-CHO	2 mg/l
Alluminio	Al	2 mg/l
Ferro	Fe	4 mg/l
Manganese	Mn	4 mg/l
Solfuri	H ₂ S	2 mg/l
Solfiti	SO ₃	2 mg/l
Boro	B	4 mg/l
Cloro attivo	Cl ₂	0,2 mg/l

I rimanenti parametri devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C allegata alla legge n. 319/76, e successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dagli enti che provvedono alla gestione del pubblico servizio.

Allegato 7

**TABELLA 8 ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/86
LIMITI PER L'ASSIMILABILITA'
DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A QUELLI DI INSEDIAMENTI CIVILI**

Parametri	Concentrazioni massime ammissibili
PH	5.5÷9.5
Temperatura	30 ⁰ C
Solidi sospesi totali	400 mg/l
BOD5	300 mg/l
COD	600 mg/l
Max COD/BOD5	2.5 mg/l
Azoto totale come N	50 mg/l
Azoto Ammoniacale come NH ₄	30 mg/l
Fosforo totale come P	15 mg/l
Boro come B	3mg/l
Tensioattivi come MBAS	10 mg/l
Grassi e oli vegetali ed animali	100 mg/l

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76

Allegato 8**SCHEMA TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI**

1. Individuazione dell'insediamento
 - 1.1. Cognome e nome del titolare
 - 1.2. Ragione sociale
 - 1.3. Sede legale
 - 1.4. Ubicazione
 - 1.5. Destinazione d'uso
 - 1.6. Codice ISTAT
 - 1.7. Nulla osta all'impianto (ex art. 5 legge regionale n. 181/81)
 SI NO D.A. n. _____ del _____
 - 1.8. Concessione edilizia n. _____ del _____
2. Caratteristiche dell'insediamento
 - 2.1. Data inizio attività
 - 2.2. Superficie coperta
 - 2.3. Superficie scoperta impermeabile
 - 2.4. Superficie scoperta permeabile
3. Lavorazione svolte
 - 3.1. Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
 - 3.2. Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
 - 3.3. Lavorazione stagionale SI NO
 - 3.4. Numero addetti
 - 3.5. Numero giornate lavorative (per settimana)
 - 3.6. Numero mesi lavorativi (per anno)
4. Consumi idrici
 - 4.1. Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
 - 4.2. Acquedotto mc/anno
 - 4.3. Fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti mc/anno
 - 4.4. Pozzi n. mc/anno
5. Individuazione dello scarico
 - 5.1. Effluente totale scaricato
 - 5.2. Effluente delle lavorazioni
 - 5.3. Effluente servizi igienici
 - 5.4. Effluente impianto raffreddamento
 - 5.5. Acque meteoriche (stimate)
 - 5.6. Numero punti di scarico
 - 5.7. Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
 - 5.8. Scarico continuo SI NO
 - 5.9. Caratteristiche qualitative scarico
 - 5.9.1. Conformità dello scarico ai limiti previsti da
 - 5.9.2. Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle della legge n. 319/76
6. Strumentazione automatica di controllo

- 6.1. Misuratori di portata installati
 - 6.1.1. Al prelievo
 - 6.1.2. Allo scarico
- 6.2. Analizzatori in continuo installati
 - 6.2.1. Parametri controllati
- 7. Impianto di depurazione
 - 7.1. Tipo di impianto
 - 7.2. Capacità di trattamento (mc/giorno)
 - 7.3. Fanghi prodotti (mc/giorno)
 - 7.4. Modalità di smaltimento
 - 7.4.1. In proprio (specificare come)
 - 7.4.2. Affidato a terzi (Specificare trasportatore e smaltitore)
- 8. Scarico indiretto
 - 8.1. Volume (mc/anno)
 - 8.2. Modalità di smaltimento
 - 8.3. In proprio (specificare come)
 - 8.4. Affidato a terzi
 - 8.4.1. Trasportatore
 - 8.4.2. Smaltitore finale